

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

---

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai  
Signori:

dott. Cesare LA FARINA	Presidente
dott. Giuseppe RUBINO	Componente
dott. Marcello DONDONA	"
dott. Vittorio DE MARTINO	"
dott. Dante RENDA	"
dott. Giovanni PRICOLO	"
dott. Vittorio LOVERRE	"
dott. Vittorio SGROI	"
dott. Renato GRANATA	"
dott. Giuseppe COLETTI	"
dott. Uberto RADAELLI	"
dott. Eleuterio CALCAGNI	"
dott. Giuseppe SCRIBANO	"
dott. Ruggero SANDULLI	"
dott. Vincenzo D'ORSI	"
dott. Silvio PIERI	"
dott. Andrea GARGANO	"
dott. Domenico CIAMPI	"
dott. Saverio CONIGLIO	"
dott. Giuseppe DE NICTOLIS	"

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli della Legge 22 maggio 1978, n. 194 recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", come appresso specificati.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che il giorno 19 aprile 1980 nella Cancelleria di questa Corte Suprema i cittadini italiani Cerletti Giovanni Battista, Achille Antonio, Olivero Giuseppe, Ventura Antonio, Massa Alessandra, De Marinis Pierluigi, Lattanzi Rita, Acerbi Gabriella, Montaldo Corrado, Albanese Giovanna; (meglio specificati in verbale), dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiararono di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione e agli artt. 7 e 27 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 22.5.1978 n. 194 recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; -19 primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni." quarto comma: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile." settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.";

- articoli 20, 21?"

- che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 21 aprile 1980;

- che successivamente il 29 settembre 1980 i promotori Cerletti Giovanni Battista, Achille Antonio, Marinis Pierluigi Montaldo Corrado riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale del 19 aprile 1980 presentarono formale richiesta del referendum sopraindicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni n. 93 scatole - nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 2.246.323 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei deputati, nonché 1 scatola contenente certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

- che nel frattempo questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile del controllo e dei calcoli da farsi aveva, con verbale del 4 luglio 1980, richiesto al Signor Primo Presidente di essere autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Centro Elettronico di documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei Magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonché di un consistente ufficio di segreteria e personale ausiliario;

- che l'autorizzazione era stata concessa con decreto 5 luglio 1980 del Primo Presidente, il quale, con altro decreto, aveva messo a disposizione dell'Ufficio Centrale i magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

- che dal 2 all'8 ottobre l'Ufficio Centrale procedette all'apertura dei plichi ed all'identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;

- che le operazioni di verifica relative alle dodici proposte referendarie tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 settembre 1980 si sono svolte ed esaurite nel periodo dal 22 settembre al 29 novembre 1980;

- che per il referendum in esame, allorché conformemente ai dati ricavati dall'elaborato elettronico è stato raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni richiesto dalla legge, le ulteriori operazioni di verifica delle sottoscrizioni sono

*P.L.*

sospese in quanto superflue;

- che inoltre può darsi atto:

- a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;
- c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione degli articoli della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", come appresso specificati, è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;
- e) che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla legge;

- considerato che il compito dell'Ufficio centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;



RILEVATO che il referendum in esame concorre con altre due proposte referendariè, che del pari hanno superato la soglia delle 500.000 sottoscrizioni regolari;

che, ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L. n. 352 del 1970, questo Ufficio, prima di decidere con ordinanza definitiva sulla legittimità delle richieste depositate, deve provvedere "alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia, mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri";

che l'ipotesi di più richieste depositate riguardanti l'abrogazione del medesimo atto normativo investe questo Ufficio del problema interpretativo posto dal citato articolo 32 comma 6 della L. n.352 del 1970, trattandosi di pronunciare in ordine alla alternativa "concentrazione - distinzione" delle richieste medesime;

che a tal fine questo Ufficio è tenuto ad indicare ai presentatori delle richieste, astrattamente suscettibili di concentrazione, il proprio orientamento ("proposte") (comma 4 art. 32 cit.), fissando loro un termine per la presentazione di deduzioni scritte (comma 5 del medesimo articolo), restando conseguentemente esclusa la possibilità di un contraddittorio orale;

che, nella prospettiva di questo adempimento, si sono poste all'attenzione dell'Ufficio - alla luce pure del materiale di studio raccolto ed elaborato da magistrati addetti all'Ufficio Archivio Costituzionale istituito presso la Corte Suprema di Cassazione - complesse e delicate questioni anche di legittimità costituzionale;

che, per questa ragione, l'Ufficio ha emesso l'ordinanza in data 3 dicembre 1980, nella quale (al fine di dare ai Comitati Promotori interessati - pure in costan-



za del proprio potere dovere di sollevare incidente di costituzionalità quando ritenuto necessario - la possibilità di interloquire sull'argomento) è stato espresso l'avviso che nell'ipotesi, come quella di specie, di più richieste di abrogazione parziale di una medesima legge ad oggetto definito contrapposte fra loro, o quanto meno non coincidenti nell'ampiezza degli effetti abrogativi perseguiti, sia che si mantengano distinte le richieste medesime, da sottoporre contemporaneamente al voto degli elettori, sia che se ne operi la concentrazione, l'applicazione dell'art. 32 comma 6 cit. potrebbe dar luogo a questioni di costituzionalità;

che il Comitato promotore del primo referendum del Movimento per la vita (massimale) ha presentato in prevenzione memoria, chiedendo che sia omessa ogni concentrazione ed ha, con successivo scritto difensivo, contestato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettabile questione di costituzionalità;

che anche il Comitato promotore del referendum del Partito Radicale ha presentato una memoria nella quale si nega la concentrabilità delle tre proposte e la rilevanza e la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità profilabile rispetto all'art. 32 della L. n.352 del 1970;

che, infine, il Comitato promotore del secondo referendum (minimale) del Movimento per la vita ha presentato, a sua volta, memoria chiedendo a questo Ufficio di dichiarare la regolarità della propria richiesta, omettendo ogni concentrazione ed escludendo la esistenza di problemi di costituzionalità;

CONSIDERATO che questo Ufficio - attesa la sua natura *LL*

giurisdizionale - è legittimato a sollevare, anche di propria iniziativa, questioni di costituzionalità delle norme della legge n.352 del 1970 da applicare nell'espletamento delle operazioni referendarie ad esso affidate; e tale legittimazione è stata ripetutamente riconosciuta in precedenti occasioni, ed anche nel corso di questa medesima fase referendaria, essendo stata già dichiarati manifestamente infondati profili di incostituzionalità prospettati da soggetti diversi dai promotori;

CONSIDERATO che l'accesso alla Corte Costituzionale comporta il previo accertamento della rilevanza della questione che si intende sollevare;

che le richieste in esame, pur riguardando la medesima legge, si distinguono nettamente da un lato nell'intento e dall'altro nella estensione degli effetti abrogativi perseguiti; ed invero: mentre il referendum di fonte radicale mira a liberalizzare il regime condizionatamente permissivo dell'interruzione della gravidanza introdotto dalla legge n. 194 del 1978, i due referendum di fonte cattolica si propongono all'opposto di restringere la liceità dell'interruzione stessa, consentendola solo quando sussista un pericolo per la vita, o per la salute, della madre (proposta "minimale"), ovvero eliminando ogni disposizione permissiva (proposta "massimale");

che la norma dell'art. 32 comma 6 della legge n. 352 contempla l'eventualità che fra le molteplici richieste presentate ve ne siano talune che presentano uniformità o analogia di materia ed in tal caso impone a questo Ufficio di operarne la "concentrazione", la quale si presenta perciò non come facoltà discrezionale, ma come obbligo

*S.L.*

inderogabile;

che si tratta, quindi, di valutare la sussistenza dei presupposti della concentrazione (vale a dire della unificazione delle richieste in un solo quesito), e non di scegliere, in base a criteri di opportunità, se operarla o meno;

che secondo una prima possibile lettura della norma, i termini di tale unitaria formulazione sono rappresentati dalla uniformità o analogia della normativa investita e non delle disposizioni sottoposte a referendum, venendo in considerazione l'unità sostanziale di tale normativa anzichè l'imputazione formale ad una data fonte delle norme di cui si chiede l'abrogazione, dovendosi in tal caso intendere per "materia" la disciplina giuridica del settore dell'ordinamento, investita dalla richiesta abrogatrice;

che ove si dovesse far leva su tale nozione di "materia" con riguardo a ripartizioni autonome dell'ordinamento, o quanto meno a specifici istituti giuridici; e ove si dovesse, perciò, escludere la possibilità di indentificare la materia (uniforme o analoga) con i puntuali contenuti delle singole richieste (nel quale caso rimarrebbe limitata la sfera di incidenza della norma sulla concentrazione secondo il diverso significato di "materia" che sarà più oltre precisato) l'accertamento che le proposte riguardano un medesimo atto normativo, caratterizzato dall'unicità dell'oggetto della disciplina (nella specie la L. n.194 del 1978, che regola il regime dell'interruzione volontaria della gravidanza), comporterebbe per questo Ufficio il dovere della concentrazione, ancorchè il quesito unificato venisse a conglobare richieste non omogenee divergenti e nelle finalità perseguite e nella estensione della abrogazione auspicata; e l'incostituzionalità dei commi

*b.h.*

4 e 6 dell'art. 32 della L. n.352 del 1970 cit. emergerebbe con evidenza, perchè l'elettore non sarebbe posto in grado di esprimere il proprio convincimento in modo adeguatamente differenziato, essendo state accomunate in un solo quesito richieste divergenti;

che l'unificazione nel quesito di richieste eterogenee, imposta, secondo l'ipotesi interpretativa considerata, dall'art. 32 commi 4 e 6 della L. n.352 del 1970 cit, il quale non ha contemplato la situazione di specie della convergenza su un atto normativo di richieste referendarie mosse da contrapposti intenti, o quanto meno non coincidenti nella estensione dell'abrogazione parziale auspicata, si risolverebbe, dunque, nel dovere di applicare una norma la cui legittimità costituzionale darebbe luogo a dubbi; nè questo Ufficio dopo essersi dato carico della impossibilità di intendere la disposizione traendone una norma armonizzabile con i precetti costituzionali, potrebbe disapplicarla ovvero sarebbe tenuto ad applicarla come è, profilandosi l'obbligo di sollevare al riguardo questione di costituzionalità, la cui rilevanza discenderebbe dalla indeclinabilità del passaggio applicativo attraverso l'alternativa "concentrazione-distinzioni" delle richieste, dipendente dalla sussistenza o meno della uniformità o analogia della materia e cioè della normativa investita;

CONSIDERATO che il comitato promotore del referendum dei radicali ammette la astratta configurabilità, sotto il profilo della rilevanza, di una questione di costituzionalità riguardante la concentrazione in positivo (da dichiarare, peraltro manifestamente infondata, data la possibilità di un'interpretazione adeguatrice), ma la nega - invece - per la contrapposta ipotesi della "mantenuta distinzione", che a suo avviso non postula una "decisione" dell'Ufficio quale proiezione di un potere ad hoc, attribuitogli dalla legge,

e non appare comunque suscettibile di essere ricondotta negli schemi della pregiudizialità;

che, all'opposto, deve ritenersi la stretta concatenazione normativa, letterale e logica, in una stessa disposizione degli alternativi sbocchi decisorii della "concentrazione" e della "distinzione"; e ciò implica che il giudizio demandato a questo Ufficio, ogni qualvolta si ponga un problema di convergenza di richieste su "materia uniforme o analoga" viene a riguardare entrambe le soluzioni che rappresentano, in positivo ed in negativo, una stessa vicenda normativa, e rispetto alle quali l'"applicazione" di norma di sospetta incostituzionalità da parte di autorità giurisdizionale comporta la puntuale ricorrenza della incidentalità della questione da sollevare, condizionante lo svolgimento ulteriore dei compiti di questo Ufficio, il quale, prima di concludere definitivamente sulla regolarità delle richieste, emanando il previsto provvedimento, è tenuto, appunto, a pronunciarsi sul problema della concentrazione o distinzione;

che nemmeno giova obiettare che quest'Ufficio proporrrebbe la incostituzionalità non di una norma, ma della mancanza di una norma, poichè se è esatto che la questione investe la disposizione in quanto non contempla una certa situazione (la legge, infatti, nulla prevede allo scopo di prevenire o dirimere la situazione di convergenza conflittuale fra più referendum riguardanti una stessa normativa), deve ritenersi, come emerge dall'esperienza giurisprudenziale della Corte Costituzionale, che sia consentito sollevare questioni di costituzionalità che investono la incompletezza della disposizione, potendo intervenire al riguardo sia pronunce che travolgono la disposizione in quanto ca-

rente, sia pronunce additive che la integrano nelle denunciate carenze (ed in proposito è appena il caso di ricordare, proprio in materia referendaria, la sentenza n. 68 del 1978, intervenuta a proposito dell'art. 39 della L. n.352 del 1970);

che, potendo la questione di costituzionalità essere sollevata d' ufficio, non sono profilabili al riguardo violazioni del principio del contraddittorio; nè i promotori potrebbero pretendere una previa articolazione, adeguatamente motivata, della questione, non valendo all'uopo fare richiamo alla "proposta" di cui è cenno nel comma 4 dell'art. 32 della L. n.352 del 1970;

CONSIDERATO che, nel sollevare la questione sul presupposto della incongruenza ed eterogeneità del quesito concentrato, questo Ufficio non verrebbe ad invadere il campo dell'ammissibilità costituzionale del referendum riservato alla Corte Costituzionale, perchè il criterio della omogeneità non sarebbe invocato per trarne consanguine in termini di ammissibilità del concreto quesito in sè e per sè considerato, ma come indice dell'inaccettabile risultato cui si perverrebbe applicando la norma nel senso di unificare richieste del tipo di quelle qui considerate: se attraverso la ipotizzata concentrazione il quesito diventa eterogeneo, perchè si sottopone all'elettore globalmente un ventaglio di proposte abrogative inconciliabili fra loro, è evidente che l'eterogeneità dipende dalla norma di dubbia costituzionalità che questo Ufficio dovrebbe porre a fondamento della decisione da emettere;

che per vincere il dubbio di costituzionalità non sarebbe possibile aderire alla soluzione prospettata nel senso di operare la concentrazione, anzichè mediante fusione delle richieste, trascrivendole separatamente nella scheda

bl

l'una dopo l'altra in quesiti distinti, attribuendo all'elettore il potere di esprimere un voto negativo globale, ovvero un voto positivo specifico sulla sola proposta che intende approvare; una modalità di votazione siffatta non si concilia con l'art. 35 della cit. L. n.352 del 1970, il quale prevede per ogni votazione referendaria la predisposizione di un unico quesito cui rispondere alternativamente SI o NO, tracciando il segno in una delle due caselle all'uopo predisposte nel modello legale di scheda (che in adesione alla tesi in esame dovrebbe essere innovato, introducendo una molteplicità di riquadri per l'espressione del voto corrispondente alla scelta effettuata fra una pluralità di alternative) e stabilisce la differenziazione nel colore delle schede nel caso di contemporanea votazione per facilitare l'orientamento dell'elettore, creando una correlazione fra detto colore e contenuto del quesito (mentre con l'espedito qui considerato la votazione dovrebbe avvenire previo non agevole confronto di proposizioni scritte);

che, d'altra parte, la esposta tesi, anche se fosse sostenibile sul piano interpretativo, darebbe egualmente luogo a sospetti di incostituzionalità, non rispettando il principio fondamentale della bipolarità del quesito referendario, che in tanto può correttamente prospettarsi all'elettore in quanto gli si consente una scelta fra due (e non più di due) alternative;

che il referendum abrogativo, essendo stato voluto dalla Costituzione come strumento di genuina manifestazione della volontà popolare, implica l'appello al popolo secondo un quesito dai contorni netti, che presenti un suo nucleo essenziale verso il quale il consenso o dissenso

degli elettori possa manifestarsi integralmente, esprimendo una scelta fra due soli termini, rispetto a ciascuno dei quali il momento unificante è rappresentato da una matrice unitaria (dove l'inammissibilità del referendum concernente una eterogenea pluralità di disposizioni legislative: cfr. la sent. della Corte Cost. n.16 del 1978);

che, di conseguenza, il quesito referendario deve essere formulato, sempre e necessariamente, in termini di bipolarità, come dilemma, come alternativa fra due (e soltanto due) soluzioni, restando esclusa la possibilità di proporre una molteplicità di quesiti concorrenti;

che la necessaria dilemmaticità del quesito discende dalla natura dell'istituto referendario, quale mezzo particolare di attuazione della sovranità popolare che si manifesta nell'ordinamento attraverso la prevalenza della volontà maggioritaria, la quale si deve formare su un quesito a due soli sbocchi;

CONSIDERATO che va accantonata la chiave di lettura dell'art. 32 comm 4<sup>e</sup>/<sub>6</sub> prima utilizzata, in quanto dà luogo a dubbi non manifestamente infondati circa la legittimità costituzionale di tale norma e che occorre ricercare un'altra interpretazione non contrastante con i dettati costituzionali;

che, a tal fine, sulla scorta del criterio interpretativo fornito dal segnalato aspetto essenziale del referendum, occorre chiedersi se l'alternativa " concentrazione-distinzione" possa e debba essere risolta mediante la riconduzione, sotto il primo dei due schemi, dei soli quesiti referendari che ammettono la identica formulazione dilemmatica, con esclusione di quelli che importano una molteplicità di possibili risposte: sotto questo profilo, evidente-

mente riduttivo del raggio di applicabilità dell'art. 32, comma 4 più volte citato, uniformità di materia indica l'identità della richiesta, nei suoi precisi contenuti obiettivi, mentre il riferimento alla analogia (assunta in un significato diverso da quello che il termine ha nella teoria dell'interpretazione) può includere l'ipotesi di proposizioni legislative coincidenti benchè inserite in corpi normativi distinti;

CONSIDERATO tuttavia che anche accogliendo questa soluzione in ordine all'interpretazione dell'art. 32, commi 4 e 6, nel caso (come quello in esame) di contemporanea votazione su più referendum attinenti a proposte abrogative di una medesima legge, la rilevazione della volontà popolare, attraverso la giustapposizione delle singole votazioni, può presentarsi in termini equivoci e incoerenti e, perciò, risultare di incerta decifrazione e, persino contraddittoria nel caso estremo, ma non impossibile, di approvazione, da parte dell'elettorato, di proposte di segno contrario o comunque non coincidenti;

che non è neppure esclusa l'incongruenza dei risultati in ordine alla normativa residuale, siccome amputata da opposte direzioni; che il principio maggioritario (quale estrinsecazione del precetto costituzionale della sovranità popolare) subirebbe una indubbia compressione, allorchè, nella concorrenza di richieste di abrogazione che abbraccino contenuti normativi più o meno ampi, tutte fossero approvate, ma la richiesta più limitatamente abrogatrice risultasse votata da un più alto numero di elettori, giacchè l'effetto abrogativo si produrrebbe comunque nella misura indicata dalla proposta a più largo spettro, posto che in base al categorico precetto dell'art. 75 comma 4 della

*6 L.*

Costituzione la proposta è approvata (e si verifica, pertanto, l'effetto abrogativo) quando - avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto - viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;

che non possono non rilevarsi le possibili distorsioni o alterazioni della volontà popolare con riguardo al diverso significato che le astensioni dal voto assumono in presenza di una molteplicità di proposte referendarie relative alla medesima legge;

CONSIDERATO ancora che se la proposizione di referendum non blocca il potere legislativo (cfr. la cit. sentenza n.16 del 1978 della Corte Costituzionale), ma all'opposto ne sollecita lo svolgimento nella stessa direzione verso cui si muove la proposta abrogatrice, l'eventualità del contemporaneo svolgimento di più referendum abrogativi riguardanti la medesima legge impedisce al legislatore di rispondere adesivamente alla proposta e di evitare la consultazione popolare, poichè sarebbe impossibile armonizzare il diritto vigente con tutte le divergenti, o comunque non coincidenti, proposte abrogatrici;

CONSIDERATO che a questi ed altri inconvenienti di grave portata apre immediatamente l'adito la determinazione di tener distinte le tre richieste riguardanti la medesima legge, qui adottata, ed è questa l'elementare ragione (ingiustificatamente misconosciuta o fraintesa) in forza della quale questo Ufficio ha ritenuto, in via meramente deliberativa, di richiamare l'attenzione dei proponenti sui problemi di legittimità costituzionale riconducibili, come loro matrice diretta o mediata, all'alternativa "concentrazione-distinzione";

CONSIDERATO, infine, che ove si accolga, come l'Uffi-

*L.L.*

cio ritiene che debba essere accolta, l'opinione che il limite della concentrabilità di più proposte è dato dalla possibilità che esse siano formulate in termini dilemmatici, secondo la ratio che impronta l'istituto del referendum e che ogni altra interpretazione dell'art. 32, comma 4 e 6, pur astrattamente sostenibile, deve cedere, siccome inconciliabile con quel principio, essenziale e ineliminabile rispetto all'istituto del referendum; che, insomma, non può farsi luogo a concentrazione laddove non abbia spazio operativo la formulazione dilemmatica del quesito;

CONSIDERATO <sup>peraltro</sup> che le incoerenze sistematiche e le incongruenze di risultati cui mette capo la vigente disciplina (talune delle quali sono rilevanti anche sul piano della legittimità costituzionale) incidono su fasi distinte ed ulteriori del procedimento referendario, il cui controllo non ricade entro la sfera delle attribuzioni nel presente momento esercitate dall'Ufficio Centrale per il Referendum;

CONSIDERATO che resta, comunque, salva la potestà di altri organi competenti di rilevare - ove del caso, anche di ufficio - eventuali sospetti di incostituzionalità nella prospettiva di vizi o di carenza di norme diverse dall'art. 32 della L. n.352 del 1970 in rapporto alla situazione o fattispecie emergente dalla convergenza di una stessa serie o ciclo referendario di proposte di segno opposto o divergenti;

CONSIDERATO che, così risolta in senso negativo la questione della eventuale concentrazione con gli altri due referendum sopra ricordati, compete a questo Ufficio unicamente constatare se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di-

*l. z.*

chiarativa di illegittimità costituzionale;

che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum;

che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, nè pronunce di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n.352 e successive modificazioni;

L'Ufficio Centrale per il Referendum

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete che sia abrogata la legge 22.5.1978 n. 194 recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni."; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta,

*EL*

fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma."; articoli 20, 21?".

DICHIARA

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum.


DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:  
al Presidente della Repubblica;  
ai Presidenti delle Camere;  
al Presidente del Consiglio dei Ministri;  
al Presidente della Corte Costituzionale;  
e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito ai presentatori della richiesta:  
Cerletti Giovanni Battista, Achille Antonio, <sup>De</sup>/Marinis Pierluigi, Montaldo Corrado.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 15 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE

(Cesare La Farina)



IL SEGRETARIO

(Cataldo Alessano)



Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il 15 dicembre 1980.

Il Direttore Agg. di Cancelleria  
(Cataldo Alessano)

